

Accordo intercantonale sulle università

del 20 febbraio 1997

accettato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle finanze

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹ L'accordo regola, a livello intercantonale, l'accesso alle università nel rispetto del principio della parità di trattamento e fissa la compensazione da versare ai cantoni universitari. Scopo

² Esso favorisce in questo modo la realizzazione di una politica universitaria svizzera coordinata.

Art. 2

¹ È definito cantone contraente un cantone che ha aderito all'accordo. È definito cantone debitore un cantone contraente che deve versare contributi per i suoi cittadini. Definizioni

² È definito cantone universitario un cantone contraente che gestisce un'università riconosciuta o un istituto universitario sovvenzionato dalla Confederazione che offre una formazione base completa. ¹⁾

Art. 3

¹ I cantoni debitori versano ai cantoni universitari un contributo annuale per i costi di formazione dei loro cittadini. Principi

² I cantoni universitari garantiscono a studentesse e studenti, a candidate e candidati agli studi provenienti dai cantoni contraenti lo stesso trattamento di quello riservato ai propri.

Art. 4

¹ I cantoni universitari coordinano la loro politica universitaria. Essi coinvolgono i cantoni non universitari ai loro lavori e decisioni in modo appropriato e garantiscono loro un posto negli organi comuni. Politica universitaria

¹⁾ RS 414.20

² I cantoni universitari collaborano con la Confederazione e coordinano la loro politica con quella dei cantoni e della Confederazione in materia di scuole universitarie professionali.

³ Gli accordi di portata nazionale, che i cantoni universitari concludono in applicazione del capoverso 1, sono sottoposti per preavviso alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

⁴ I cantoni universitari informano periodicamente la Commissione dell'Accordo sulle università (art. 16) e la CDPE.

Art. 5

Principato del
Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo. Ad esso spettano i diritti e incombono i doveri di un cantone contraente.

Art. 6

Cantoni parteci-
panti al finanzia-
mento di
un'università

I cantoni contraenti che partecipano al finanziamento di un'università non sono tenuti a versare al cantone universitario in questione i contributi ai sensi del presente accordo, nella misura in cui la loro partecipazione finanziaria raggiunge o supera l'ammontare dei contributi previsti al titolo IV.

Art. 7

Cantone debitore

¹ È considerato debitore il cantone contraente in cui la studentessa o lo studente ha il domicilio civile (articoli 23-26 CC ¹⁾) al momento del rilascio dell'attestato che abilita ad accedere agli studi universitari.

² Nel caso in cui una studentessa o uno studente, dopo aver ottenuto un titolo universitario (licenza, diploma o altro certificato), intraprende un nuovo studio universitario, è considerato debitore il cantone contraente dove la studentessa o lo studente ha il domicilio civile al momento dell'inizio del nuovo studio (inizio del semestre).

II. Studentesse e studenti

Art. 8

Definizione

¹ È una studentessa o uno studente ai sensi di questo accordo la persona immatricolata presso un'università o un altro istituto universitario di un cantone contraente giusta l'articolo 2.

² I contributi sono versati per i seguenti gradi di studio:

- a) fino al primo diploma: cicli di studio che portano alla licenza o al diploma e cicli di studio che portano a certificati non accademici;
- b) dottorato: cicli di studio che portano al dottorato.

¹⁾ RS 210

³ Per studentesse o studenti in congedo non sono versati contributi.

Art. 9

¹ L'effettivo delle studentesse e degli studenti è stabilito secondo i criteri del sistema d'informazione universitario svizzero dell'Ufficio federale della statistica.

Determinazione dell'effettivo delle studentesse e degli studenti

² Le studentesse e gli studenti sono attribuiti a uno dei tre gruppi di facoltà seguenti:

Gruppo di facoltà I: scienze umane e scienze sociali;

Gruppo di facoltà II: scienze esatte, naturali e tecniche, farmacia, ingegneria, e i primi due anni di medicina umana, dentaria e veterinaria;

Gruppo di facoltà III: medicina umana, dentaria e veterinaria dal terzo anno in poi (formazione clinica).

³ In caso di dubbio, la Commissione dell'Accordo sulle università decide in merito all'attribuzione a uno dei tre gruppi di facoltà.

⁴ I cantoni contraenti hanno il diritto di consultare le liste nominative delle studentesse o degli studenti per i quali pagano i contributi.

III. Accesso alle università e parità di trattamento

Art. 10

¹ Nel caso di restrizioni per l'ammissione agli studi, le studentesse e gli studenti di tutti i cantoni contraenti beneficiano degli stessi diritti delle studentesse e degli studenti del cantone universitario.

Parità di trattamento in caso di restrizioni per l'ammissione agli studi

² Ogni cantone universitario che rilascia restrizioni per l'ammissione agli studi richiede il preavviso della Commissione dell'Accordo sulle università..

³ Se la disponibilità di posti per una disciplina è insufficiente in una o più università, le candidate e i candidati agli studi e le studentesse e gli studenti possono essere trasferiti in altre università, nella misura in cui vi siano posti disponibili. La Commissione dell'Accordo sulle università designa il servizio addetto ai trasferimenti.

Art. 11

¹ Le studentesse e gli studenti di cantoni non contraenti non possono prevalersi del diritto alla parità di trattamento.

Trattamento delle studentesse e degli studenti di cantoni non contraenti

² Essi sono ammessi ad un'università solo nella misura in cui vi sono posti sufficienti per le studentesse e gli studenti dei cantoni contraenti.

³ Essi dovranno pagare tasse supplementari corrispondenti almeno all'ammontare dei contributi giusta l'articolo 12.

IV. Contributi

Art. 12

Ammontare dei contributi

¹ I contributi forfettari per studentessa e studente sono i seguenti:

	Gruppo di facoltà I	Gruppo di facoltà II	Gruppo di facoltà III
A partire dall'anno di studio 2005/2006 ¹⁾	fr. 10 090	fr. 24 430	fr. 48 860

² La metà dei contributi sopra menzionati è dovuta per le studentesse e gli studenti del semestre d'inverno, l'altra metà per le studentesse e gli studenti del semestre d'estate.

Art. 13

Riduzione per perdita dovuta a migrazione elevata

¹ I contributi dovuti dai cantoni di Uri, Vallese e Giura sono ridotti del dieci per cento; quelli dei cantoni Glarona, Grigioni e Ticino del cinque per cento.

² La deduzione per perdite dovute a migrazione sono a carico dei Cantoni universitari. È determinante la proporzione dei sussidi, che essi ricevono per studenti extracantonali.

Art. 14

Durata dell'obbligo di pagamento

¹ L'obbligo di pagamento è limitato:

- a) a 12 semestri per studentesse e studenti immatricolati nelle discipline dei gruppi di facoltà I e II, e
- b) a 16 semestri per studentesse e studenti immatricolati nelle discipline del gruppo di facoltà III.

² È presa in considerazione la durata totale di immatricolazione a una o più università e istituti universitari svizzeri.

³ Se una studentessa o uno studente intraprende un nuovo studio dopo aver ottenuto un diploma o una licenza universitaria (art. 7 cpv. 2), il calcolo del numero di semestri riparte da zero. Il dottorato nella stessa disciplina non viene considerato un secondo studio.

Art. 15

Riduzione per tasse d'iscrizione elevate

I cantoni universitari possono riscuotere tasse d'iscrizione individuali eque. Se esse sorpassano la soglia massima fissata dalla Commissione dell'Accordo sulle università, i contributi stabiliti all'articolo 12 sono ridotti dell'importo eccedente.

¹⁾ Nuovi contributi a partire dall'anno di studio 2005/2006 secondo decisione della Commissione AIU del 15.2.2005, in base all'articolo 26

V. Esecuzione

Art. 16

¹ La Commissione dell'Accordo sulle università controlla l'esecuzione del presente accordo.

Commissione
dell'Accordo sulle
università

² Essa è nominata in modo paritetico dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle finanze (CDF); si compone di quattro rappresentanti di governo di cantoni universitari e di quattro rappresentanti di governo di cantoni non universitari..

³ Un rappresentante o una rappresentante della Confederazione partecipa alle riunioni con voto consultivo.

⁴ La Commissione dell'Accordo sulle università ha in particolare i seguenti compiti:

Essa:

- sorveglia l'attività del segretariato dell'accordo;
- prende le decisioni correnti necessarie per l'esecuzione dell'accordo;
- presenta proposte di soluzione su questioni importanti ai governi dei cantoni contraenti; previamente sono di regola sentiti i comitati della CDPE e CDF.

Art. 17

Il Segretariato della CDPE funge da segretariato dell'accordo. Esso tratta gli affari correnti dell'accordo.

Segretariato

Art. 18

¹ La Commissione dell'Accordo sulle università fissa i termini di versamento e di accredito dei contributi.

Termine di
pagamento

² Essa può fissare un interesse moratorio per i pagamenti tardivi. L'interesse moratorio non può essere più elevato di quello riscosso nell'ambito dell'imposta federale diretta.

Art. 19

I contributi che un cantone contraente deve versare ad un altro cantone contraente sono compensati con i crediti che esso vanta in virtù del presente accordo.

Compensazione

Art. 20

¹ I costi di esecuzione del presente accordo sono finanziati con il ricavo derivante dagli interessi sui contributi versati.

Interessi sui
contributi

² La Commissione dell'Accordo sulle università può decidere di utilizzare il ricavo derivante dagli interessi per altri compiti connessi con l'esecuzione dell'accordo.

VI. Istanze di ricorso**Art. 21**

Istanza d'arbitrato

Un'istanza d'arbitrato nominata dalla Commissione dell'Accordo sulle università statuisce definitivamente sui litigi concernenti l'effettivo delle studentesse e degli studenti, l'attribuzione delle studentesse e degli studenti a uno dei tre gruppi di facoltà e l'obbligo contributivo dei cantoni.

Art. 22

Tribunale federale

Il Tribunale federale giudica su azione di diritto pubblico giusta l'articolo 83 capoverso 1 lettera b della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 ¹⁾ i litigi che potrebbero nascere tra cantoni in ragione del presente accordo. Resta riservato l'articolo 21.

VII. Disposizioni finali**Art. 23**

Adesione

L'adesione all'Accordo è comunicata al Segretariato generale della CDPE.

Art. 24

Proroga e denuncia

¹⁾ L'accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di due anni.

²⁾ L'accordo può essere denunciato, la prima volta, per il 31 dicembre 2003.

³⁾ Se l'accordo non è denunciato, esso si ritiene prorogato di anno in anno.

Art. 25

Numero minimo di cantoni contraenti

Il presente Accordo esplica i suoi effetti, allorquando almeno la metà dei cantoni universitari e la metà dei cantoni non universitari vi hanno aderito, e sin quando tale quorum è garantito.

Art. 26

Adattamento dei contributi e delle riduzioni

¹⁾ La Commissione dell'Accordo sulle università può

- a) adattare l'importo dei contributi in funzione dell'evoluzione dei costi della formazione, la prima volta con effetto dal 1° gennaio 2004, e
- b) adattare l'importo delle riduzioni per perdite dovute a migrazione elevata nella misura in cui subentra una modifica importante della situazione, la prima volta con effetto dal 1° gennaio 2004.

²⁾ L'adattamento dei contributi non può essere superiore al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo.

¹⁾ RS 173.110

³ La decisione di adattare gli importi dei contributi e delle riduzioni deve essere approvata da almeno cinque membri.

⁴ La Commissione dell'Accordo sulle università comunica la sua decisione almeno due anni e mezzo prima dell'entrata in vigore della stessa.

Art. 27

Un cantone che denuncia l'accordo è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dallo stesso a favore delle studentesse e degli studenti immatricolati al momento del suo ritiro.

Durata delle
obbligazioni in
caso di denuncia

Berna / Losanna, 20 febbraio 1997

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Il presidente: (Peter Schmid)

Il segretario generale: (Moritz Arnet)

Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle finanze

Il presidente: (Franz Marty)

Il segretario generale: (Kurt Stalder)